



A DI

COMUNE DI CANTALUPA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P. 10060 – Via Chiesa n. 43 - C.F. 01689900015

Sito: www.comune.cantalupa.to.it

E.mail: protocollo@pec.comune.cantalupa.to.it

Tel. 0121/ 352126 - Fax Tel. 0121/ 352119

ORDINANZA

N. 11 DEL 15/04/2025

OGGETTO:

POSTICIPO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL COMUNE DI CANTALUPA

PREMESSO che:

1. il Comune di Cantalupa è inserito nella zona climatica E, ai sensi del D.P.R. 26-8-1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia”;
2. per la zona climatica e l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 recante il “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
3. al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime;
4. l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
5. le disposizioni di cui al punto 2 e 3 non si applicano ad alcune categorie di edifici tra i quali:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;

EVIDENZIATO che in considerazione delle temperature climatiche minime, al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno differire lo spegnimento degli impianti di riscaldamento al 23 aprile 2025, nel territorio di Cantalupa;

CONSIDERATO che obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute;

RITENUTO che ricorrano le condizioni climatiche per permettere un posticipo dello spegnimento degli impianti termici di riscaldamento a partire dalla data odierna, nel rispetto dei limiti del DPR n. 74 del 2013;

VISTI:

- il DPR 412/93;
- il DPR 74/2013
- il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Di differire lo spegnimento degli impianti termici in data 23 aprile 2025, per la climatizzazione invernale per tutte le categorie di edifici, per un limite massimo di 7 ore giornaliere;

INVITA

la cittadinanza a limitare l'accensione alle ore più fredde, ricordando l'obbligo di non superare la temperatura di:

- 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali;
- 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali.

Le limitazioni di cui alla presente ordinanza non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- c) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte entro 60 giorni (L. 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), sempre decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

BRIZIO FALLETTI DI CASTELLAZZO

Francesco